

## Verso un codice deontologico degli artisti figurativi

18 Settembre 2020

Mario Tocci

### Premessa metodologica

I giuristi che si occupano di legislazione dei beni culturali non hanno mai pensato, finora, alla predisposizione di un codice deontologico degli artisti figurativi.

Sarebbe utile ed opportuno, invece, **regolamentare i comportamenti di quanti producano arte figurativa**, viepiù nell'ambito di mostre ed esposizioni organizzate o comunque patrocinate da Pubbliche Amministrazioni e fondazioni di partecipazione al fine di salvaguardare l'onore e l'immagine di tali enti.

**Il paradigma ideale corrisponde a un testo agile e snello, di immediata intellegibilità, dalla violazione delle cui disposizioni dovrebbe scaturire a livello sanzionatorio la preclusione dalla partecipazione a manifestazioni organizzate dai soggetti che abbiano formalmente recepito il *Codice* in questione.**

Donde, potrebbe nascere un vero e proprio circuito virtuoso applicativo della deontologia degli artisti figurativi.

Onde renderne i contenuti pienamente obbligatori, l'accettazione di tale *Codice* verrebbe posta quale condizione necessaria ed imprescindibile della fruizione degli spazi messi a disposizione da organizzatori e/o patrocinatori delle manifestazioni aderenti a detto circuito.

### Contenuti specifici

#### Articolo 1 – Doveri di autenticità

L'artista figurativo/a si impegna ad attribuire a sé la paternità ovvero la maternità di qualsiasi opera soltanto qualora essa sia stata effettivamente realizzata da sé stesso/a.

#### Articolo 2 – Doveri di sincerità

L'artista figurativo/a è obbligato/a a illustrare sinceramente le tematiche e le tecniche compositive sottese a qualsivoglia propria opera.

#### Articolo 3 – Doveri di verità

L'artista figurativo/a si impegna a non diffondere informazioni curriculari mendaci ovvero ambigue.

#### **Articolo 4 – Doveri di salvaguardia della dignità**

L'artista figurativo/a non attribuisce alle proprie opere una valutazione commerciale inferiore a quella oggettivamente congrua.

#### **Articolo 5 – Doveri di lealtà**

L'artista figurativo/a si interfaccia con i propri colleghi, le autorità, i giornalisti e i critici in modo leale nonché conforme a leggi e regolamenti, astenendosi dal porre in essere condotte a qualsiasi titolo nocive.

#### **Articolo 6 – Doveri di buona fede**

L'artista figurativo/a non usa la propria arte al fine della diffusione, anche implicita, di messaggi contrari all'ordine pubblico.

#### **Articolo 7 – Doveri di riservatezza**

L'artista figurativo/a si impegna a non divulgare informazioni inerenti l'attività, anche in corso di mero svolgimento ovvero finalizzata esclusivamente all'esercizio, dei colleghi.

#### **Articolo 8 – Sanzioni da inosservanza delle disposizioni del presente Codice**

L'artista figurativo/a che contravvenga alle disposizioni del presente *Codice*, salvo accertamento compiuto in seno a procedura di arbitrato irrituale nella quale l'arbitro ovvero gli arbitri sono scelti concordemente e remunerati in solido dal presunto contravventore e dal soggetto organizzatore ovvero patrocinatore della manifestazione in seno a cui l'asserita contravvenzione si sia verificata, non può partecipare per un periodo da tre mesi a un anno, a seconda del giudizio di congruità all'uopo formulato dallo stesso organo giurisdicante, a manifestazioni organizzate o patrocinate da soggetto che abbia formalmente recepito tale *Codice*.

**TAG:** arte, Codice deontologico artisti

---

#### **Avvertenza**

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

---

